

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1987

che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, per quanto concerne il carbadox

(87/316/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/525/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 24,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 70/524/CEE prevede che il contenuto dei suoi allegati debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati nella direttiva 85/429/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'impiego del carbadox quale fattore di crescita era finora ammesso a livello nazionale; che in base agli studi effettuati e all'esperienza acquisita, tale additivo può essere autorizzato in tutta la Comunità a condizione che siano rispettate alcune disposizioni che ne garantiscono la sicurezza di impiego;

considerando che, in mancanza di parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa previste in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 70/524/CEE;

considerando che per controllare l'assenza di residui di carbadox nei prodotti d'origine animale occorre miglio-

rare il grado di sensibilità del metodo di analisi attualmente utilizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 entro il 30 novembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 310 del 5. 11. 1986, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

All'allegato I, parte J « Fattori di crescita » è inserita la posizione seguente :

« N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
E 850	Carbadox	Metil-3-(2-chinossalinmetilene)-carbazato-N ¹ , N ⁴ -diossido Purezza minima : 96 % Caratteristiche della preparazione autorizzata : — Tenore in carbadox : max 10 % — Stabilità minima : 24 mesi — Pripionato di calcio : 0,1-0,5 % — Silicato di calcio : 5 % — Supporto : farina di soia contenente 7 % di olio di soia	Suinetti	4 mesi	20	50	Somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber-Heubach (1) : 0,1 µg di carbadox Indicazione, nell'etichetta degli additivi, delle premiscele e degli alimenti di norme di sicurezza e di avvertenze al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione all'additivo, soprattutto mediante contatto ed inalazione

(1) Referenza bibliografica : Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318 : 522-524 Springer Verlag 1984.